

Pubblicato il 18/03/2021

N. 01786/2021 REG.PROV.CAU.
N. 02152/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2152 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura Regionale in Roma, via M. Colonna 27;

Regione -OMISSIS-, Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria – Regione -OMISSIS-,, Welfare – Regione -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-Ammesso A Partecipare All'Esame del Corso di Formazione Specifico in Medicina Generale per il -OMISSIS-, -OMISSIS-Ammesso A Partecipare All'Esame del Corso di Formazione Specifico in Medicina Generale per la -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto emesso dal Ministero della Salute e pubblicato in data - OMISSIS-sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale - OMISSIS-, con riferimento ai requisiti di ammissione al Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale - Triennio 2020/2023 ivi previsti ed alle altre disposizioni di cui si dirà nel presente ricorso;

- dell'allegato A al D.M. del -OMISSIS-sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale -OMISSIS-, contenente i bandi delle singole regioni e dell'allegato B relativo agli Avvisi pubblici, per l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2020/2023;

- del bando emesso dalle Regioni in epigrafe -OMISSIS- e -OMISSIS- nella parte in cui escludono dalla partecipazione i candidati non ancora abilitati al momento della scadenza dei termini per la presentazione domanda ma che lo saranno al momento della celebrazione delle prove;

- del presupposto D.M. 7 marzo 2006, secondo cui “la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione”.

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione - OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con Decreto emesso dal Ministero della Salute e pubblicato in data -OMISSIS-sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale -OMISSIS-, sono stati indicati i requisiti di ammissione al Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale - Triennio 2020/2023 ivi previsti;

Considerato che la Regione -OMISSIS- e la Regione -OMISSIS- hanno conseguentemente approvato i bandi per l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2020/2023;

Atteso che, secondo il D.M. 7 marzo 2006, su cui i successivi bandi di concorso sono modellati, "la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia";

Rilevato che, in forza del predetto D.M., i candidati devono essere in possesso in particolare: "a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia nonché dei seguenti requisiti: b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c)

iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana”;

Atteso che, con Decreto Ministeriale 7 giugno 2017, “considerato che il requisito richiesto, al momento della presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale, del possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione al relativo albo professionale, non è previsto né dalla direttiva 93/16/CEE, né dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione”, “vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del -OMISSIS-, Sezione terza-quater, n. -OMISSIS-, che ha disposto l'annullamento dell'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006”, sono stati modificati e soppressi gli artt. 5 e 6, nella parte in cui impedivano ai soggetti non ancora abilitati al momento di presentazione della domanda di partecipare alle selezioni;

Rilevato dunque che, ad oggi, il D.M. del 2006 prevede che “3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e smi. 4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2021. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso”;

Considerato, quindi, che è stato differenziato il possesso, rispetto alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui alla lettera a) (“laurea”) rispetto a quelli di cui alle lettere b) e c) (abilitazione e iscrizione);

Rilevato che gli odierni esponenti si sono tutti nel frattempo laureati (secondo quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente e non altrimenti contestato

dalla difesa della Regione -OMISSIS-);

Considerato innanzitutto che si rende necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, autorizzando parte ricorrente a effettuare l'integrazione mediante notificazione del ricorso "per pubblici proclami", con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute, della Regione -OMISSIS- e della Regione -OMISSIS-, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati, che dovrà essere eseguita dagli Enti intimati, con contestuale rilascio alla parte ricorrente della relativa attestazione, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'onere per il ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notifica entro i successivi 15 giorni dal rilascio della citata attestazione;

Ritenuto altresì, al fine di ovviare al rappresentato periculum in mora, di accogliere la predetta istanza cautelare nei limiti della ammissione dei ricorrenti alla procedura consentendo la presentazione della domanda di partecipazione on line;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Terza Quater):

- dispone gli adempimenti di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione del merito all'udienza pubblica del 12 ottobre 2021.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.